

mente offensivo della legge il regolamento del 1855; ma la legge secondo lui, è l'idea del ministro, perchè il ministro ha abrogata la legge.

In che maniera dunque devono oggi procedere questi professori straordinari per divenire ordinari? In che maniera possono impedire che altri siano messi loro innanzi, e che restino essi in perpetuo nella condizione in cui voi li avete messi di professori inamovibili d'estate e d'inverno?

A questo, voi dovete provvedere, trovando qualche espediente, o reintegrando il regolamento del 1855, o facendo qualche cosa di simile in questa legge. Se no, voi rischiate di mettere anche questi professori nella condizione di quelli che non erano inamovibili, ma che nessuno moveva.

La risposta dell'onorevole Cavalletto non dice, come il relatore ha voluto fare intendere alla Camera, che tutti i professori straordinari debbono, dopo un certo tempo dalla loro nomina, esser promossi a ordinari; ma condiziona la promozione loro al consiglio di una Commissione da eleggersi colle norme del regolamento 7 gennaio 1862, consacrato da voi con questa legge. Ma neanche in questo regolamento è provveduto alla carriera degli straordinari, perchè, se per esempio, dopo un periodo di tre o quattro anni, la Commissione giudica, anche a torto, che essi non hanno merito sufficiente, non saranno promossi; e quindi, così rimanendo le cose, non ci sarebbe garanzia alcuna per i professori.

In quanto poi alla prescrizione del triennio, essa vi dà quella che è la regola di ogni Università; non dice nè punto nè poco che i professori straordinari siano inamovibili.

La regola, rispetto a questi, è la seguente. I professori straordinari debbono fare la loro prova e non sono nominati ordinari se non dopo il buon risultato da loro ottenuto.

L'onorevole Cavalletto domanda appunto la prova del triennio; e quindi, se voi non accettate quest'articolo dell'onorevole Cavalletto, voi venite meno al vostro dovere verso questa classe dei professori straordinari.

Picardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Io sarei lieto di vedere in qualche guisa assicurato il diritto dei professori straordinari che hanno bene disimpegnato il loro ufficio, ma mi sembra che la proposta dell'onorevole Cavalletto, nei termini in cui è concepita, porterebbe un grave turbamento ai bilanci delle Università,

perchè provvede all'uscita senza pensare all'introito.

Le dotazioni che sono state assegnate alle Università, non bastano a far sì che esse possano coprire tutte le cattedre con professori ordinari; le dotazioni attribuite sono limitate e ristrette in guisa, che torna indispensabile di costituire il corpo degli insegnati di professori ordinari insieme ad un numero di professori straordinari che non ecceda la metà degli ordinari a' termini della legge Casati. Su queste basi sono state stabilite le dotazioni che si assegnarono alle Università.

Ora, accettando la proposta dell'onorevole Cavalletto, cioè a dire che quando un professore abbia mostrato di meritargli, e dopo tre anni che abbia funzionato come straordinario, abbia diritto assoluto ad esser nominato ordinario, come si concilierebbe questo diritto che si accorda ai professori straordinari dopo il triennio, con le limitate dotazioni assegnate alle Università?

Promuoveteli pure, concedete pure questo diritto ai professori straordinari, ma aumentate le dotazioni; imperocchè se si accorda il diritto, senza che ci siano i mezzi per soddisfare ai professori lo stipendio, evidentemente si turbano i bilanci delle Università, perchè l'entrata non fornisce mezzi sufficienti per far fronte a quella spesa.

Quindi, se l'onorevole Cavalletto volesse limitarsi a dare ai professori straordinari un diritto di preferenza ad essere nominati ordinari nei limiti del bilancio, la sua proposta potrebbe essere accettata. Ma nei termini come è concepita, è impossibile che sia accettata senza portare un turbamento gravissimo all'amministrazione delle Università del regno.

Presidente. Prego l'onorevole ministro e la Commissione di dire il loro avviso sull'emendamento dell'onorevole Cavalletto.

Berio, relatore. La Commissione ritiene l'emendamento dell'onorevole Cavalletto non accettabile.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io prego l'onorevole Cavalletto di riflettere che i professori straordinari hanno avuto già dalla legge presente vantaggi che prima non avevano. Assicurare ad essi che saranno promossi dopo un solo triennio d'insegnamento, questo è soverchio e non si dovrebbe concedere per legge. Questa fu disposizione contenuta in un regolamento che venne per debito di giustizia abrogato, non essendo conforme alle disposizioni della legge Casati. Difatti non c'è ragione intrinseca per decretare che, quando uno straordinario sia stato 3 anni in quel grado,